



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalità di attivazione, di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata ai cittadini, ai sensi dell'articolo 16 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Intesa ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Repertorio Atti n. 30/0 del 29/04/2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 29 aprile 2009:

VISTO l'articolo 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai sensi del quale per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notifica per mezzo della posta;

VISTO, in particolare, il comma 7 del citato articolo 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica;

VISTO lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalità di attivazione, di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata ai cittadini, ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, trasmesso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione con nota del 16 marzo 2009;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 25 marzo 2009, i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento con osservazioni e proposte emendative che si sono discusse nella stessa sede;

CONSIDERATO che, in quella sede, i rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si sono resi disponibili ad accogliere sia le osservazioni delle Regioni che quelle dell'ANCI presente alla riunione;

VISTA la nota pervenuta il 26 marzo 2009 dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con la quale è stato trasmesso il testo riformulato con gli emendamenti convenuti in sede tecnica e diramato alle Regioni ed agli Enti locali il 1° aprile 2009;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che nella seduta del 8 aprile 2009 di questa Conferenza, le Regioni e l'ANCI hanno chiesto il rinvio dello schema di decreto in oggetto e quest'ultima ha consegnato un documento;

VISTA la nota pervenuta il 22 aprile 2009 dall'Ufficio legislativo del Ministro della pubblica amministrazione e innovazione con la quale è stata trasmessa una nuova versione del provvedimento in oggetto con le modifiche che recepiscono alcune delle osservazioni formulate dall'ANCI;

CONSIDERATO che, nella riunione del 23 aprile 2009 i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento con degli emendamenti che si sono discussi in tale sede, alla fine della quale si è giunti ad un'intesa sul contenuto dello schema di decreto da parte delle Regioni e dell'ANCI;

VISTA la nota pervenuta il 28 aprile 2009 dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con la quale è stato trasmesso il nuovo testo dello schema di decreto, con evidenziate le modifiche concordate con le Regioni e l'ANCI nella suddetta riunione, che è stato diramato in pari data (All. 1);

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni nell'esprimere parere favorevole alla stipula dell'intesa hanno consegnato un documento con raccomandazione (All. 2);

RILEVATO altresì che l'ANCI e l'UPI nell'esprimere parere favorevole alla stipula dell'intesa hanno consegnato un documento con una raccomandazione in merito ai criteri da contenersi nel capitolato di gara che siano atti a limitare il rischio di posizione dominante, da parte dell'affidatario del servizio (All. 3);

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalità di attivazione, di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata ai cittadini, ai sensi dell'articolo 16 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, nel testo trasmesso il 28 aprile 2009 dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto



*IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 1, 6 e 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n.68, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della PEC, a norma dell'articolo 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3";

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione le tecnologie 2 novembre 2005, "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata";

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»;

Visto, in particolare, l'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta;

Visto, inoltre, il comma 6 del medesimo articolo 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede che ogni amministrazione pubblica utilizzi unicamente la posta elettronica certificata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica;

Visto, altresì, il comma 7 del citato articolo 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previa

intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto;

Visto che il citato comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 7 siano stabilite anche le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 6, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle stesse amministrazioni pubbliche;

Visto che, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, agli oneri derivanti dall'attuazione del citato comma 5, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il proprio decreto 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, Renato Brunetta;

Ritenuto di dover individuare le modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 5, 6 e 7 del citato decreto legge n. 185 del 2008;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

DECRETA



ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce le modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di seguito: "PEC", con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.

ART. 2

(Modalità di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino)

1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC.
2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.
3. Le modalità di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PEC sono definite nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 3

(Utilizzo della PEC per il cittadino)

1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'articolo 16-bis, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
3. Le modalità e le procedure tecniche relative alla conoscibilità dell'atto saranno precisate nell'ambito delle specifiche del servizio.
4. La volontà del cittadino espressa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.



ART. 4

(Modalità di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'adempire a quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo procedimento.
3. Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l'espletamento della procedura.
4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'articolo 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del citato decreto legislativo.

ART. 5

(Procedura di scelta dell'affidatario)

1. Per l'individuazione dell'affidatario, anche costituito in associazione temporanea d'impresa o consorzio, del servizio di PEC ai cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie avvia le procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando gli strumenti di finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
2. Nella procedura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie definisce le caratteristiche tecniche del servizio, i livelli di servizio garantiti, gli obblighi, anche informativi, dell'affidatario nonché gli ulteriori servizi da mettere a disposizione, anche con specifico riferimento alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.



ART. 6

(Monitoraggio del servizio PEC)

1. L'affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e **alle pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza di ciascuna di esse**, elementi quantitativi e qualitativi relativi alle pubbliche amministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti, nonché ogni altro elemento atto a verificare l'effettiva funzionalità, anche con riferimento ai tempi di espletamento delle procedure del servizio di PEC.
2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni in base alle norme vigenti in materia.

ART. 7

(Accessibilità degli indirizzi di PEC ai cittadini)

1. L'affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all'articolo 6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di qualità e sicurezza ed **interoperabilità** definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8

(Diffusione e pubblicità dell'iniziativa)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie cura la realizzazione di campagne di comunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenuti dell'iniziativa e le modalità di rilascio e di uso della casella di PEC ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 9

(Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti)

1. I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.



2. Per adempire alle finalità di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni **ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati** o le loro associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, definiscono le modalità, nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti.



MODALITÀ PER LA RICHIESTA, L'ATTIVAZIONE, L'UTILIZZO E IL RECESSO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CITTADINI

Modalità di richiesta del servizio

Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all'estero, può chiedere l'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini (di seguito sito).

Sul sito sono evidenziate:

- le regole per l'attivazione e l'utilizzo del servizio da parte del cittadino;
- i requisiti tecnici per l'accesso al servizio;
- le buone prassi per l'utilizzo del servizio in condizioni di massima sicurezza;
- i manuali d'uso di riferimento.

Sul sito è altresì disponibile tutta la documentazione inerente le caratteristiche del servizio reso, gli obblighi contrattuali dell'affidatario del servizio e la normativa di riferimento.

Per effettuare la richiesta il cittadino inserisce in appositi campi i propri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale; deve inoltre scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro al servizio. Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base delle informazioni fornite.

La richiesta si perfeziona con l'attivazione mediante esplicita operazione con cui il cittadino dichiara di avere preso visione delle condizioni indicate e di averle espressamente accettate. La registrazione di tale operazione, confermata dalla successiva attivazione dell'utenza, costituisce evidenza, valida ai fini di legge, della volontà del cittadino di aderire alle condizioni d'uso del servizio di posta elettronica certificata.

La fase di richiesta si conclude con la comunicazione del suo esito e, se positivo, con l'indicazione delle modalità di attivazione.

Attivazione del servizio

L'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, la cui tipologia e localizzazione è resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa. L'elenco di tali uffici è inoltre reperibile sul sito di richiesta del servizio.

I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati all'attivazione a partire dalla data comunicata dal sito all'atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento recante il codice fiscale.

L'ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi al sito e, nel caso di verifica positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal richiedente dando così luogo all'attivazione del servizio, anche tramite la consegna delle credenziali di accesso al medesimo.



L'ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il richiedente, in modo compiuto e chiaro, sulle condizioni d'uso del servizio.

Utilizzo del servizio

Il cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle modalità operative ed alle regole indicate sul sito.

L'uso del servizio è personale e riservato. Non è consentito accedere ad un'utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a terzi.

La password per l'accesso al servizio deve essere mantenuta segreta e modificata periodicamente seguendo le regole pubblicate sul sito.

Il cittadino può richiedere, attraverso funzioni rese disponibili dal sito, la notifica dell'avvenuta ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altro indirizzo di posta elettronica da lui prescelto. L'affidatario del servizio può rendere disponibili, secondo regole predefinite, funzionalità aggiuntive utili per la gestione della corrispondenza, quali la notifica tramite sms, l'invio di comunicazioni in formato cartaceo, l'inoltro dei messaggi verso altre caselle di posta elettronica, la conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc.

All'indirizzo di posta elettronica certificata del cittadino **possono essere** associati uno o più **recapiti** a cui inviare le comunicazioni in forma cartacea, nei casi previsti, nonché numeri di telefono sia fissi che mobili, numeri di fax, indirizzi di posta elettronica ed ogni altro strumento utile per comunicazioni inerenti il servizio. In caso di variazione, è compito e responsabilità del cittadino aggiornare tali riferimenti, anche utilizzando gli appositi servizi telematici di gestione del suo profilo personale.

Possono altresì essere resi disponibili servizi di gestione del fascicolo individuale digitale concernente gli atti amministrativi relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, nonché altri servizi idonei ad assicurare una migliore funzionalità della PEC. L'affidatario deve altresì assicurare la gestione degli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata rendendone disponibile la consultazione alle pubbliche amministrazioni.

L'affidatario deve mantenere traccia delle operazioni svolte sulla casella elettronica certificata ed adotta inoltre le opportune soluzioni tecniche organizzative che garantiscono la riservatezza, la sicurezza e l'integrità nel tempo delle informazioni.

Recesso dal servizio

In qualunque momento il cittadino può comunicare la sua volontà di recedere dal servizio di posta elettronica certificata. La comunicazione è effettuata, previa autenticazione, tramite un'apposita funzione del sito.

Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro ore dall'avvenuta comunicazione del recesso.

In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure tradizionali.





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/031/CU/C1

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE LE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE,
DI RILASCIO E DI USO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA AI CITTADINI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 BIS, COMMA
7, DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185**

Punto 3) - Elenco A - O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province Autonome esprimono la propria intesa sullo schema di decreto recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di PEC assegnata ai cittadini al Governo con le seguenti raccomandazioni:

1. **Modificare se possibile il contenuto dell'art. 34 del DDL 1441-bis-B** attualmente in seconda lettura alla Camera dei Deputati, poiché esso è palesemente in contraddizione con quanto disposto dall'art. 16-bis del DL 185; se ciò non fosse possibile, sarà indispensabile intervenire con un provvedimento legislativo di modifica o con una variazione al DPCM in oggetto in modo da regolamentare in modo rigoroso le modalità di emissione e gestione della casella PEC del cittadino. Quando questa, infatti, è rilasciata dalle pubbliche amministrazioni, **deve essere unica per un cittadino rappresentando ai fini pubblici il suo unico ed univoco domicilio digitale.**
2. **E' necessario approfondire il senso del comma 6 dell'art. 16-bis del DP 185, orientandolo in modo che possa avere attuazione legittima e utile.** Si chiede di verificare se tale orientamento possa andare nel senso della restrizione alle sole comunicazioni fra le pubbliche amministrazioni e i propri dipendenti *che concernono il rapporto di lavoro*, identificando quindi queste caselle PEC con quelle in dotazione per le attività lavorative e non attribuendo ad esse gli obblighi stabiliti per le caselle PEC richieste volontariamente da un cittadino ai sensi del DL 185.
3. Considerato che alcuni aspetti attuativi saranno correttamente definiti in sede di definizione del capitolato tecnico del futuro bando per gli affidatari del servizio, è **opportuno che il testo del capitolato sia concertato con le Regioni e le Province autonome**, oltre che con ANCI ed UPI.
4. In relazione a quanto previsto all'art. 5 dello schema di decreto, è necessario che vengano specificati all'interno del capitolato di gara per l'identificazione dell'affidatario, specifici criteri atti a eliminare il rischio che si crei una posizione dominante da parte dell'affidatario del servizio e per non introdurre criticità operative per le PP.AA in particolare per quelle che già stanno distribuendo le caselle ai propri cittadini.

ALL ?

Consegnato nelle
scelte del
29 aprile 2009



5. Lo spirito con il quale è stata affrontata l'istruttoria tecnica del DPCM è stato molto collaborativo da parte di tutti, nella convinzione che l'attuazione delle finalità del provvedimento potranno portare benefici e che tali benefici saranno duraturi se nel futuro si potranno sempre concertare tutte le azioni operative di competenza delle pubbliche amministrazioni, centrali regionali e locali, volte all'attuazione e al potenziamento dell'iniziativa. Altrettanto necessario appare discutere e risolvere in modo concertato i casi di criticità operative e i conseguenti affinamenti normativi e tecnologici che certamente potranno presentarsi in futuro.

Si chiede pertanto al Governo d'istituire un tavolo tecnico permanente di discussione e concertazione sul "domicilio digitale", finalizzato a dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 16-bis del DL 185.

Roma, 29 aprile 2009





ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

ALL 3

Consegnato nelle
sede del
29 aprile 2009

**CONFERENZA UNIFICATA
29 aprile 2009**



Punto 3 - Elenco A) all'ordine del giorno

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE LE MODALITÀ DI
ATTIVAZIONE, DI RILASCIO E DI USO DELLA CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA AI CITTADINI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 16 BIS, COMMA 7, DEL DECRETO LEGGE 29
NOVEMBRE 2008, N. 185.**

A seguito degli approfondimenti richiesti dall'ANCI nella scorsa riunione dell'8 aprile e della conseguente discussione sviluppatasi in sede di riunione tecnica il 23 aprile u.s., verificata la disponibilità del Ministero per la Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione e l'accoglimento delle proposte di modifica avanzate dalla stessa Associazione nell'ultima versione del testo dello schema di decreto, si dichiara parere positivo all'intesa.

In considerazione dell'importanza del provvedimento in esame e dell'impatto sull'organizzazione degli enti, nell'ottica di voler fornire un contributo atto a favorirne l'adozione e l'utilizzo, auspichiamo che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione voglia individuare una modalità di coinvolgimento di tutti gli attori interessati, inclusi gli enti locali, in tutte le fasi operative per l'attuazione del decreto, a partire dalla definizione del bando per l'individuazione degli affidatari.

Raccomandiamo, inoltre, alla luce di quanto concordato nella riunione tecnica e dei successivi approfondimenti con l'ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, che, coerentemente a quanto previsto dall'art. 5, vengano specificati all'interno del capitolato di gara dei criteri atti a limitare il rischio che si crei una posizione dominante da parte dell'affidatario del servizio, a scapito del mercato.